

CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di gestione rifiuti;

Atteso che la Regione Lazio il 16 novembre 2023 ha emanato la Legge Regionale n. 19 che ha abrogato la precedente L.R. n.14 del 25 luglio 2022 “*Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani*” che disciplinava la costituzione, l’attività e l’organizzazione degli enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali (EGATO) delimitati dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio);

Dato atto che:

- il servizio di igiene urbana è stato gestito negli anni passati all’interno di un appalto ad evidenza pubblica affidato nel 2019 all’allora società Ambroselli Maria Assunta S.r.l. e aveva una durata di 5 anni, con scadenza 15/08/2023, prorogato per ulteriori 2 anni fino al 15/8/2025;
- il servizio di igiene urbana è attualmente affidato alla FRZ S.r.l. a seguito di ordinanza sindacale urgente e contingibile n.84 del 06/08/2025 ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more dell’espletamento delle procedure relative all’ingresso del Comune nella compagnie societaria;

Richiamato il D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare:

- a. l’art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, il quale dispone che “*le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2*”;
- b. l’art. 7, commi 1 e 2, il quale prevede che la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 1;
- c. l’art. 5, il quale dispone che:
 - “*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa*”.
 - 1. *l’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la*

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;

2. *l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*
3. *ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi;*
- d. l'art. 4, il quale dispone che:
 1. *le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*
 2. *nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*
 - a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

Dato atto altresì che:

- a. Con nota prot. n. 7405 dell'11/06/2025, l'Ente richiedeva alla società FRZ S.r.l. la presentazione di una proposta tecnico-economica per l'affidamento in house, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati mediante sistema “porta a porta”;
- b. La Società FRZ S.r.l., con nota prot. n. 7745 del 19/06/2025, trasmetteva la propria offerta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Santi Cosma e Damiano;
- c. Con successiva nota prot. n. 9108 del 22/07/2025, il Comune richiedeva integrazioni istruttorie in merito all'offerta presentata dalla Società FRZ S.r.l.;
- d. In data 04/08/2025, con nota prot. n. 9580 la società FRZ S.r.l. ha trasmesso apposita dichiarazione attestante che l'importo complessivo dei servizi oggetto dell'affidamento non supera il limite del 20% del fatturato totale della società;
- e. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05/08/2025, è stato conferito mandato al Responsabile del III Settore Tecnico, Ambiente ed Attività Produttive affinché provvedesse all'espletamento delle procedure necessarie per valutare l'ingresso del Comune di Santi Cosma e Damiano nella compagnie societaria della FRZ S.r.l. con sede

legale in Formia alla Piazza Municipio snc - P.IVA 02796960595, quale modalità di gestione *in house* del servizio di igiene urbana ed ambientale;

- f. Con Ordinanza Sindacale urgente e contingibile n.84 del 06/08/2025, è stato disposto l'affidamento diretto e temporaneo del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, mediante il sistema “porta a porta”, alla società FRZ S.r.l. - P.IVA 02796960595, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale, per il periodo compreso tra il 16/08/2025 ed il 30/11/2025;
- g. In data 6 agosto 2025 nota prot. n. 9729, il Comune di Santi Cosma e Damiano inviava richiesta di ingresso nella compagnie sociale della FRZ S.r.l. attraverso la richiesta di acquisto della quota azionaria minima ammissibile, in considerazione della volontà dell'Ente di mantenere comunque una partecipazione qualificata nella società, e successivo affidamento diretto “*in house providing*” dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti e igiene urbana;
- h. In data 23/10/2025, con nota prot. n. 13793, la società FRZ S.r.l. ha trasmesso il Piano Economico-Finanziario asseverato unitamente all'elaborato denominato *“Attestazione del Piano Previsionale 2025-2029 relativo alla gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), anche ai fini dell'art. 7 dello Statuto Sociale”*;
- i. In risposta alla richiesta inviata in data 06/08/2025, il Comune di Formia confermava con comunicazione prot. n. 14878 del 18/11/2025 la propria disponibilità alla cessione del 3% delle quote di proprietà possedute, valutato in funzione della stima della società FRZ S.r.l. al 30 giugno 2025 pari ad euro 1.400.000,00, come di seguito specificate;

Percentuale di partecipazione	Quota capitale sociale (euro)	Quota sovrapprezzo (euro)	Totale valore (euro)
3,00%	18.000,00	24.000,00	42.000,00

- j. Con successiva comunicazione prot. n. 14557 del 11/11/2025 il Comune di Santi Cosma e Damiano comunicava l'accettazione della proposta di cessione alle condizioni economiche indicate, fatto salvo il completamento dell'iter procedurale previsto dallo statuto societario vigente;
- k. Con nota assunta al protocollo generale dell'Ente n. 14878 del 18/11/2025 il Comune di Ventotene comunicava il mancato interesse ad esercitare il diritto di prelazione di quote della società in oggetto;
- l. Giusto verbale di Assemblea dei Soci del 27/11/2025, l'assemblea ed il comitato di indirizzo strategico e controllo, esprimevano il loro gradimento e approvavano all'unanimità l'ingresso del Comune di Santi Cosma e Damiano, restando in attesa del succitato parere della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ai sensi del vigente art. 5 comma 3 e 4 del Tusp, modificato dalla Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Considerato che, in ordine ai requisiti richiesti dal suindicato Decreto Legislativo e alla sussistenza dei presupposti di legge per poter procedere alla sottoscrizione della partecipazione nella FRZ S.r.l. si rappresenta quanto segue.

A. Sul perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente:

In ordine a tale profilo, l'attività della società rientra nell'ambito di pertinenza dell'Amministrazione comunale, producendo la stessa servizi di interesse economico generale a rete (rifiuti) ai sensi dell'art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 175/2016, sussistendo nella fattispecie in esame, quindi, la stretta inerenza con le finalità istituzionali dell'ente che ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di gestire in modo efficiente ed ecologicamente sostenibile i rifiuti prodotti all'interno del proprio territorio, contribuendo alla tutela dell'ambiente e alla salute pubblica;

B. Sulla convenienza economica:

Nel caso in esame il suddetto parametro risulta rispettato innanzitutto con riferimento alle previsioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP), con particolare riferimento alle attuali partecipazioni del Comune di Santi Cosma e Damiano che qui si riportano, nessuna delle quali svolge attività analoghe o similari a quelle che saranno svolte dalla futura società (cf. cfr. Corte dei Conti, sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazioni nn. 161 e 162/2022; Lombardia/335/2017/PAR del 22/11/2017):

Situazione anno 2025	% Partecipazione	Natura	Oggetto
Acqualatina S.p.A.	0,62	Società partecipata	Servizi pubblici locali: ciclo idrico integrato
Consorzio Industriale del Lazio	0,98	Consorzio	Azioni in favore di insediamenti di nuove imprese

Quanto alla sussistenza della convenienza economica, valutata sotto il profilo della compatibilità del modello organizzativo prescelto con i parametri delle c.d. tre "E" (efficienza, efficacia ed economicità), si ritiene che anche tale requisito possa considerarsi soddisfatto in ragione delle seguenti considerazioni

Efficienza:

L'efficienza si riferisce all'ottimizzazione delle risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un modello organizzativo per la gestione dei rifiuti deve cercare di massimizzare l'efficienza riducendo sprechi, costi superflui e tempi di esecuzione.

Nel caso di specie, in merito all'organizzazione del nuovo servizio è stato redatto il Capitolato Tecnico dal 3° Settore - Tecnico, Ambiente ed Attività Produttive, con particolare riferimento:

- progressiva riduzione delle frequenze di raccolta della frazione indifferenziata, mediante l'introduzione del sistema di tariffazione puntuale (TARIP);
- attivazione di campagne di educazione ambientale innovative e permanenti nelle istituzioni scolastiche del territorio;
- ampliamento dei flussi di raccolta differenziata con l'introduzione di servizi dedicati per oli vegetali esausti e piccoli RAEE con conseguente costituzione del Centro di raccolta RAEE;
- istituzione di un servizio di vigilanza ecologica, in collaborazione con il gestore e con la Polizia Locale;
- organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere innovativo per la sensibilizzazione ambientale della cittadinanza;
- introduzione di meccanismi premiali (c.d. "miniere urbane") a favore delle utenze che si distinguono per comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata;

- allestimento, attivazione e piena operatività del Centro Comunale di Raccolta (CCR);
- potenziamento del servizio di svuotamento dei cestini stradali;
- promozione di iniziative di carattere sociale, volte all'individuazione di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio economico cui fornire elettrodomestici rigenerati;
- impiego periodico (almeno settimanale) della moto spazzatrice nelle aree maggiormente frequentate del territorio comunale;
- miglioramento della raccolta differenziata nelle aree mercatali.

Efficacia:

L'efficacia è legata al raggiungimento degli obiettivi fissati. Nel caso della gestione dei rifiuti, ciò implica la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in modo che soddisfino le normative ambientali e sanitarie. Un modello organizzativo efficace deve garantire che il servizio di gestione dei rifiuti sia completo, coprendo l'intero territorio, e che i rifiuti siano trattati o smaltiti in modo sicuro ed ecologicamente sostenibile.

Nel caso di specie, dall'analisi dei dati ISPRA - Catasto Nazionali dei Rifiuti e dalle informazioni presenti sul sito della società FRZ S.r.l., emerge quanto segue:

- a. in ordine ai risultati raggiunti sulla raccolta differenziata nei comuni in gestione della società, emerge che la % di raccolta differenziata è aumentata (Dati Catasto Nazionale ISPRA):
 - Comune di Formia: dal 55,03 (2014) all'68,59% (2023);
 - Comune di Ventotene: dal 17,74 % (2019 – sottoscrizione contratto di servizio) al 39,85% (2023);
- Tali risultati evidenziano un trend positivo e costante, con performance superiori alla media di Comuni limitrofi caratterizzati da analoghe condizioni demografiche, logistiche e turistiche, ma gestiti con diverse modalità organizzative.
- b. la Società nel corso della gestione ha potenziato e implementato i servizi di igiene urbana nei comuni associati serviti, per ottenere un ambiente di vita sempre più pulito e decoroso, con particolare attenzione:
 - al recupero massimo di tutte le frazioni merceologiche;
 - alla prevenzione dell'inquinamento;
 - ai processi ed alla valutazione dei rischi;
 - alla tutela del patrimonio ambientale, della salute e della sicurezza;
- c. la società utilizza una pluralità di strumenti di comunicazione al fine di garantire che l'Utente sia costantemente informato sulle modalità dei servizi e le iniziative aziendali di pubblico interesse (Profili social dedicati al servizio di raccolta nei comuni in cui svolge le attività). In particolare sono attivi i seguenti riferimenti a cui rivolgersi per informazioni, segnalazioni e violazioni:
 - Numero Verde: [800 911 334](tel:800911334) Operativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
 - Email: info@formiarifiutizero.it;
 - Pec: formiarifiutizero@pec.it;
 - Sito internet: <https://www.formiarifiutizero.it/>;

Economicità

L'economicità riguarda l'uso efficiente delle risorse finanziarie. Un modello organizzativo per la gestione dei rifiuti deve cercare di massimizzare il valore ottenuto rispetto ai costi sostenuti. Ciò

comporta la ricerca di fonti di finanziamento alternative, la negoziazione di contratti di servizio vantaggiosi, l'adozione di pratiche di gestione finanziaria oculate e l'ottimizzazione dei costi operativi.

Nella fattispecie in esame l'economicità del futuro affidamento è rinvenibile:

- a. **Incremento dei contributi CONAI.** Il nuovo servizio, infatti, dovrà prevedere l'ottimizzazione delle frazioni raccolte, al fine di favorire un possibile incremento dei contributi CONAI, anche alla luce dei nuovi adeguamenti sui contributi rilasciati dai consorzi di filiera;
- b. **Riduzione del costo pro-capite del servizio.** Attualmente il costo complessivo per abitante ammonta a € 146,93/anno. L'affidamento *in house* consente di prospettare un contenimento di tale onere, attraverso economie di scala, ottimizzazione del servizio, maggiore flessibilità gestionale e razionalizzazione delle attività di raccolta e trasporto;
- c. **Riduzione dei costi di smaltimento.** Il valore pro-capite attuale, pari a € 43,56/abitante*anno, risulta superiore sia alla media provinciale (€ 37,76/abitante*anno) che alla media regionale (€ 29,37/abitante*anno). L'ottimizzazione del servizio e la differenziazione più spinta dei flussi dovrebbero consentire di ridurre progressivamente tale divario, riportando i costi di smaltimento entro valori più coerenti con gli standard territoriali.

La compatibilità del modello organizzativo individuato dall'Amministrazione, con queste tre "E" richiede una gestione oculata e attenta delle risorse e una costante valutazione delle prestazioni. Un buon modello organizzativo per la gestione dei rifiuti, infatti, deve bilanciare in modo efficace l'efficienza operativa, l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi ambientali e sanitari e l'economicità nella gestione finanziaria. In questo modo, è possibile fornire un servizio di alta qualità che sia sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico. Circostanza, questa, rinvenibile nella fattispecie in esame, per le già indicate ragioni.

Sulla sostenibilità finanziaria:

Avuto riguardo, invece, al profilo della sostenibilità finanziaria, la sussistenza dello stesso è rinvenibile nel PEF pluriennale 2025/2029 asseverato ed allegato alla Relazione ex art 14, cui si rimanda.

Dall'analisi dei dati di Bilancio degli ultimi 2 anni della società, così come riportati nel piano Economico Finanziario, è evidenziato lo stato di salute, l'equilibrio economico-finanziario in riferimento all'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, quale garanzia della stabilità e continuità aziendale della FRZ S.r.l. **Il valore della produzione** nel corso degli anni è aumentato da **€ 7.915.053 (2022)** a **€ 8.677.814 (2023)**.

La dotazione organica è passata da 84 unità del 2022 a 99 unità nell'anno 2023 con un costo del personale che è passato per il personale a tempo determinato da **€ 34.959,07** a **€ 176.889,88**, mentre per il personale a tempo indeterminato da **€ 3.095.110,05** a **€ 3.124.114,45**, in linea con l'implementazione dei servizi e dell'aumento del fatturato.

FRZ S.r.l. si presenta al termine dell'esercizio 2023 senza indebitamento di medio periodo con una gestione finanziaria corrente in sostanziale equilibrio.

Dal lato economico, si osserva che la società nel corso del 2023 ha in gran parte compensato l'assunzione diretta di tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi di igiene urbana con l'incremento dei corrispettivi derivanti dalla vendita del materiale recuperato.

Dal lato patrimoniale, si osserva una progressiva crescita degli investimenti, limitati ai mezzi ed alle attrezzature per lo svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento ed un modesto livello di indebitamento che denota una oculata gestione finanziaria dell'azienda.

La struttura del piano Economico Finanziario che è stato presentato al Comune di Santi Cosma e Damiano, è variabile e flessibile, composta da un insieme di moduli che permettono di determinare le variazioni: economiche, finanziarie e patrimoniali.

Il dato che emerge, grazie alla politica di investimenti ed efficientamenti, è l'equilibrio tributario in riferimento al costo per i cittadini.

L'incasso diretto delle deleghe ANCI CONAI darà origine a Ricavi dinamici, legati alle quantità e alla qualità dei rifiuti, che in parte potranno essere utilizzati a copertura dei costi di gestione attuali e in parte potranno essere restituiti all'Ente, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'affidamento.

C. Sulla compatibilità dell'intervento con le norme dei trattati europei:

Da ultimo, la partecipazione dell'Ente alla società FRZ S.r.l., risulta essere compatibile con la normativa sugli aiuti di stato, atteso che nella fattispecie non sono previsti aiuti né finanziamenti pubblici, né compensazioni economiche

Nel caso di specie i rapporti tra Ente locale e la società saranno regolati da specifico contratto di servizio che andrà a disciplinare le modalità di esecuzione e gli obblighi in capo all'affidataria nonché le compensazioni economiche contrattualmente pattuite (cfr. corrispettivi al netto delle eventuali tariffe) che dovranno risultare adeguate a remunerare i costi sostenuti dall'azienda per l'esercizio delle attività svolte.

Costi che saranno interamente coperti dalla TARI all'interno del PEF annuale di riferimento, validato da Arera.

Rilevato che, dall'analisi condotta sulla società FRZ S.r.l. con sede legale a Formia in Via Municipio n. snc, P.IVA 02796960595, risulta che la stessa:

- a. è una società a responsabilità limitata completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, con capitale sociale di € 1.400.00,00 interamente versato dai soci, in proporzione della rispettiva partecipazione.

I Soci della FRZ S.r.l. sono i comuni di Ventotene (LT) e Formia (LT).

Comune	Capitale Sociale Euro	% Partecipazione
Formia	1.371.300,00	97,95%
Ventotene	28.700	2,05%

La società ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. Le predette finalità vengono perseguitate e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e

normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;

b. risulta in linea con la normativa e con la giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti *in house providing* in quanto lo statuto della predetta società prevede:

- l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato;
- il rispetto del requisito del Controllo Analogico in forma per effetto delle norme statutarie (per il tramite del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo ai sensi degli artt. 4 e 7 dello Statuto);
- il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ritenuto pertanto essere sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, che pone a carico della Pubblica Amministrazione un onere motivazionale analitico in caso di acquisto di partecipazione societaria, affinché la scelta sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività di riferimento;

Evidenziato che l'effettivo affidamento *in house providing* del servizio di igiene urbana comunale alla società FRZ S.r.l. sarà disposto con successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure per l'acquisizione della qualità di socio della stessa e previa redazione della relazione ex art. 14 - comma 3 – del D.Lgs. n. 201/2022, contenente tutti gli elementi previsti dalla suddetta norma;

Considerato che, pertanto, prima di procedere all'affidamento del suddetto servizio, è onere dell'Ente procedere alla predisposte della Relazione ai sensi degli art. 14 comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022;

Visti in particolare:

- l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale: “*2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli*

obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraprezzo. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;

- l'art. 17 il quale recita che “*1. 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché' agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

[...]

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché' la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

[...];

Rilevato che, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, è stata redatta apposita relazione, corredata dai seguenti allegati:

- Statuto della Società FRZ S.r.l.;
- Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale e suoi allegati;
 - ALLEGATO 1 - Dati dimensionali e demografici territorio comunale;
 - ALLEGATO 2 - Produzione rifiuti e risultati raccolta differenziata;

- ALLEGATO 3 - Riepilogo standard minimi servizi e calendario di raccolta;
 - ALLEGATO 4 - Zone raccolta differenziata;
 - ALLEGATO 5 - Caratteristiche minime dei mezzi in affidamento per tutti i servizi;
 - ALLEGATO 6 - Caratteristiche costruttive attrezzature;
 - ALLEGATO 7 - Elenco prezzi unitari;
 - ALLEGATO 8 - Analisi dei costi e ricavi CONAI;
 - ALLEGATO 9 - Elenco personale attualmente in servizio;
 - ALLEGATO 10 - Spazzamento strade;
 - ALLEGATO 11 - Contenitori pile, medicinali e rifiuti pericolosi;
 - ALLEGATO 12 - Centro di raccolta comunale (CCR).
- Piano dei servizi e PEF 2025-2029.

Considerato che:

- dall'esame della suindicata documentazione l'Amministrazione esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al futuro affidamento *in house providing* mediante nella forma dell'appalto di servizi;
- quanto sopra, trova ragione nel fatto che nella fattispecie in esame l'Amministrazione incassa il tributo (TARI) da parte dell'utenza e, a sua volta, remunera il gestore del servizio rifiuti per il tramite di un corrispettivo annuo. Circostanza questa che rende l'affidamento in questione riconducibile all'alveo dell'appalto, anziché della concessione dove (nell'ambito del servizio rifiuti) sarebbe il concessionario (e non l'ente) ad incassare direttamente dall'utenza (*rectius riscuotere*) la tariffa a titolo di corrispettivo, in tal guisa esponendosi al correlativo rischio operativo.
- Al riguardo, preme rilevare come la stessa giurisprudenza (sia civile che amministrativa), proprio in tema di gestione di rifiuti, ha avuto modo di precisare che “*a) che, per comune intendimento, va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come nella specie) che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa (Cass., SS.UU., 20 aprile 2017, n. 9965); cfr., infatti, in conformità alla vincolante indicazione di diritto eurocomune, artt. 3, comma 1 lettere vv) e zz) e 165 d. gs. n. 50/2016:” (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14/1/2020 n. 608**). Ed ancora “*In tema di appalto di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di rifiuti, ravvisabile, in base al diritto dell'Unione europea, laddove il corrispettivo sia pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, a differenza del concessionario di servizi, che trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della l. 724 del 1994, applicabile “ratione temporis”, la controversia relativa alla revisione del corrispettivo contrattuale fondata non su di una specifica clausola contrattuale, di cui, al contrario, è chiesta accertarsi la nullità, ma sull'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico “ (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20 aprile 2017, n. 9965);**

Visto l'art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale recita che “*1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore*”;

Dato atto che la suindicata norma, nell'ambito dell'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, accorda il proprio *favor* alle concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, ma solo nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da erogare nel Comune di riferimento;

Preso atto che

- dall'analisi effettuata all'interno della Relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche sotto l'aspetto motivazione e di istruttoria, la modalità in affidamento *in house* rappresenta quella complessivamente più vantaggiosa (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza), atteso che la modalità di affidamento alternativa presa in considerazione, dell'affidamento a terzi, presenta maggiori criticità;
- non è intenzione dell'Ente ricorrere nuovamente al mercato, mediante un nuovo affidamento a soggetti terzi, in ragione delle criticità riscontrate negli anni con il gestore del servizio uscente tra le quali:
 1. Diffuso fenomeno di abbandoni incontrollati di rifiuti, specie in aree periferiche e lungo le strade comunali, con ripercussioni sul decoro urbano e sulla qualità ambientale senza utili strumenti per poterlo fronteggiare;
 2. Discontinuità e inefficienza nel servizio di spazzamento e lavaggio di strade, in particolare nei periodi festivi o in occasione di eventi pubblici (feste, sagre, mercati, eventi, etc.), e dello svuotamento dei cestini stradali che ha generato percezioni negative da parte della cittadinanza e disagi in momenti di maggiore afflusso;
 3. Scarsa tracciabilità degli interventi realizzati e assenza di un sistema di verifica puntuale hanno reso difficile per l'Amministrazione monitorare l'effettiva qualità del servizio e adottare tempestivamente misure correttive;
 4. carenza strutturale nei controlli del gestore sull'attività degli operatori di zona addetti alla raccolta con conseguenti criticità relative al corretto ritiro dei rifiuti non differenziati;
 5. Il Piano Economico-Finanziario (PEF) 2025 del Comune di Santi Cosma e Damiano evidenzia un costo pari a € 326.400,00 per la sola voce “CTS – trattamento e smaltimento” dei rifiuti indifferenziati. Tale importo corrisponde a un’incidenza pro-capite (CTSab) di 43,56 €/abitante*anno, configurandosi come una criticità strutturale rispetto agli standard territoriali.
 6. Assenza di continuità nelle campagne di sensibilizzazione;
 7. Orari di ritiro non consoni allo svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini (si auspica l’attivazione del servizio notturno su un perimetro opportunamente individuato secondo le esigenze dei residenti);
 8. Calo progressivo della percentuale di raccolta differenziata, che dopo il picco del 2020 (77,49%) ha subito una progressiva riduzione fino a raggiungere il 69,76% nel 2024, tornando ai livelli del 2019, nonostante gli investimenti sostenuti in passato;
- sulla base dell'istruttoria posta in essere dagli uffici comunali, la scelta dell'affidamento *in house* alla FRZ S.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, alla corretta e adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta dell'istituto dell'*in house* può considerarsi quindi, nel caso di specie e sotto il profilo dell'opportunità, la migliore attualmente persegibile al fine conseguire i seguenti obiettivi:

1. Raggiungere e mantenere almeno l'80% di raccolta differenziata, mediante il controllo diretto degli operatori sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
2. Ridurre progressivamente la quantità di rifiuto indifferenziato, incrementando nel contempo le quantità di materiali recuperabili conferiti ai consorzi di filiera.
3. Introduzione della tariffazione puntuale (TARIP) attraverso la distribuzione ai cittadini di mastelli dotati di microchip RFID, che ne consentono l'associazione all'utenza e il controllo degli svuotamenti ai fini della misurazione effettiva dei conferimenti;
4. Installazione di distributori stradali automatici per la consegna di sacchi e buste per la raccolta differenziata, al fine di garantire uniformità dei materiali, agevolare i cittadini nell'approvigionamento e consentire un controllo puntuale delle utenze attraverso sistemi di riconoscimento (tessera/RFID);
5. attivazione di campagne di educazione ambientale innovative e permanenti nelle istituzioni scolastiche del territorio;
6. ampliamento dei flussi di raccolta differenziata con l'introduzione di servizi dedicati per oli vegetali esausti e piccoli RAEE con conseguente costituzione del Centro di raccolta RAEE;
7. istituzione di un servizio di vigilanza ecologica, in collaborazione con il gestore e con la Polizia Locale attraverso la formazione di Ispettori Ambientali;
8. organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere innovativo per la sensibilizzazione ambientale della cittadinanza;
9. introduzione di meccanismi premiali (c.d. "miniere urbane") a favore delle utenze che si distinguono per comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata;
10. allestimento, attivazione e piena operatività dell'isola ecologica sita in via Pantaniello;
11. potenziamento del servizio di svuotamento dei cestini stradali;
12. promozione di iniziative di carattere sociale, volte all'individuazione di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio economico cui fornire elettrodomestici rigenerati;
13. impiego periodico settimanale della motospazzatrice nelle aree maggiormente frequentate del territorio comunale (Centro storico, piazze ed assi viari con maggiori frequenze di percorrenza);
14. miglioramento della raccolta differenziata nelle aree mercatali, attività commerciali ed edifici pubblici;
15. attivazione di un sistema strutturato per il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, al fine di contrastare il fenomeno, ripristinare il decoro urbano e garantire il corretto conferimento presso impianti autorizzati, con tempi rapidi di intervento e monitoraggio delle attività svolte.

Atteso che la preferenza dell'*in house*, oggi, trova conferma sia nell'analisi dei costi attuali (e futuri) del servizio di igiene urbana (competitivi rispetto al confronto di situazioni similari ed inferiori alla media regionale), sia dall'analisi tecnica, dalla quale emerge come la soluzione migliore sia da rinvenirsi nell'affidamento *in house*, anche in forza dei peculiari poteri riservati all'Amministrazione dallo Statuto, per il tramite del controllo analogo congiunto.

In particolare, l'affidamento *in house* alla suindicata società, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto (ferme tutte le altre considerazioni presenti all'interno della documentazione in atti):

1. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
2. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
3. La società individuata per la presa in carico del servizio è ritenuta pienamente idonea, considerato che da anni gestisce analoghe attività per conto del Comune di Formia, realtà con circa 36.883 abitanti e con caratteristiche territoriali e complessità operative superiori a quelle del Comune di Santi Cosma e Damiano.
4. la gestione *in house providing* comporterà inoltre, nell'attuale contesto normativo (cfr. D.Lgs. n. 175/2016, D.Lgs. n. 201/2022 e D.Lgs. n. 36/2023), e finanziario, un rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli *assets*, oltre che un *Know how* in continua crescita della società pubblica;
5. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio alla FRZ S.r.l., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio, in termini economici-finanziari, della stessa società e dell'Amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti;
6. sempre in termini di vantaggio a favore della collettività servita e della particolare attenzione posta al territorio di riferimento, la scelta attuata dall'Amministrazione comunale, finalizzata, tra l'altro, alla massimizzazione delle economie di scala, in termini di efficienza ed economicità, non potrà che generare un sicuro miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza in termini di soddisfazione qualitativa;
7. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

Dato atto che, lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Santi Cosma e Damiano dal x/x/2025 al x/x/2025 e che non sono pervenute osservazioni in merito;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "*conflitto di interessi*", neppure potenziale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentito il Segretario Generale dell'Ente in merito agli aspetti giuridico – amministrativi;

Sentita la competente commissione consiliare;

Dato atto che sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 – 3 comma del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL);

Visti

- lo Statuto Comunale;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 221/2012 e s.m.i.;
- la L. n. 190/2014 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- la LR Lazio n. 14/2022;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Con la seguente votazione legalmente resa per alzata di mano e verificata: Consiglieri presenti_____, votanti_____, favorevoli_____, contrari _____ ed astenuti_____;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui totalmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. **di dare atto** che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Santi Cosma e Damiano dal xxxxxxxx al xxxxxxxx e che non sono pervenute osservazioni in merito;
2. **di dare atto** che risultano sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, così come ampiamente giustificato nelle premesse del presene atto;
3. per l'effetto, di **aderire** alla FRZ S.R.L. in quanto svolge attività di interesse economico generale per la collettività, necessaria per il perseguimento di finalità pubbliche proprie dell'Amministrazione comunale;
4. **di autorizzare**, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AG.C.M., la sottoscrizione di una quota di partecipazione di € 42.000,00 (pari al 3% del capitale sociale) della FRZ S.r.l., somma che trova copertura nel bilancio di previsione 2025;
5. **di fornire** specifico indirizzo al Sindaco affinché, una volta conclusa l'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AGCM, proceda alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione dell'Ente alla società FRZ S.r.l. con facoltà di apportare le integrazioni o modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione da parte del Notaio rogante;
6. **di approvare** lo Statuto della società, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che ne disciplina l'assetto organizzativo;
7. **di approvare** la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.gs. n. 2021/2022, predisposta dall'ufficio Tecnico, Ambiente ed Attività Produttive relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale;

8. **di prendere atto** che la scelta dell'affidamento *in house* alla FRZ S.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze;
9. **di subordinare** l'affidamento della gestione servizio di igiene urbana alla suddetta società, all'esito della positiva istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016, da riceversi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento;
10. **di dare atto** che l'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi attuali;
11. di **trasmettere** copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa:
 - a. la trasmissione della delibera alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Lazio, unitamente ai seguenti documenti della FRZ S.r.l.:
 - Statuto sociale.
 - bilanci d'esercizio degli ultimi cinque anni (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario);
 - la relazione sulla gestione;
 - le relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore unico, società di revisione), ove disponibili;
 - la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016).
 - b. la trasmissione del presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it, mediante la compilazione dell'apposito formulario pdf compilabile;
 - c. la pubblicazione della Relazione ex art. 14 sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della trasparenza e il successivo invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla presente deliberazione, così come disposto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;
 - d. la sottoscrizione del contratto di servizio con la FRZ S.r.l. decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'ANAC.;
12. di **dichiarare**, con votazione separata e parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio nei termini di scadenza della proroga in essere.

Allegati:

- Statuto FRZ S.r.l.;
- Relazione ex art. 14 del D.L.vo n°201/2022 ;
- Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale comprensivo di:
 - ALLEGATO 1 - Dati dimensionali e demografici territorio comunale;
 - ALLEGATO 2 - Produzione rifiuti e risultati raccolta differenziata;
 - ALLEGATO 3 - Riepilogo standard minimi servizi e calendario di raccolta;
 - ALLEGATO 4 - Zone raccolta differenziata;
 - ALLEGATO 5 - Caratteristiche minime dei mezzi in affidamento per tutti i servizi;
 - ALLEGATO 6 - Caratteristiche costruttive attrezzature;
 - ALLEGATO 7 - Elenco prezzi unitari;
 - ALLEGATO 8 - Analisi dei costi e ricavi CONAI;
 - ALLEGATO 9 - Elenco personale attualmente in servizio;
 - ALLEGATO 10 - Spazzamento strade;
 - ALLEGATO 11 - Contenitori pile, medicinali e rifiuti pericolosi;
 - ALLEGATO 12 - Centro di raccolta comunale (CCR).
- Piano dei servizi e Pef asseverato 2025/2029;
- Parere organo revisione.